

TI_GERICHTE 52.2024.25 vom 10. Januar 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-01-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2024.25

FR: TI_GERICHTE 52.2024.25 du 10 janvier 2024

IT: TI_GERICHTE 52.2024.25 del 10 gennaio 2024

Regeste

Commesse pubbliche. Esclusione di un'offerta incompleta

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). Il ricorso è tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP).

E. 1.2

In quanto partecipante al concorso, la ricorrente è di principio legittimata a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 15 cpv. 1bis lett. d CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmM; RL 165.100). L'abilitazione a contestare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 le potrà invece essere riconosciuta solo in caso di accoglimento del ricorso diretto contro la decisione di esclusione (cfr. fra le tante, STA 52.2022.359 del 13 febbraio 2023 consid. 1.1). Inammissibile si avvera per contro la (nuova) domanda tendente alla delibera della commessa in suo favore, giacché presentata solo con la replica e quindi tardivamente.

E. 1.3

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmM). La fattispecie emerge con chiarezza dalla documentazione prodotta dalle parti e in particolare dal carteggio completo concernente l'appalto, versato agli atti dal committente.

E. 2.1

Secondo l'art. 13 lett. d CIAP, le disposizioni cantonali di esecuzione garantiscono una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri oggettivi e verificabili. Dal canto suo, l'art. 8 cpv. 3 lett. k del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) prevede che l'avviso di gara deve contenere i criteri di idoneità. Nella misura in cui non figurino già nell'avviso di concorso, soggiunge l'art. 10 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP, la documentazione di gara deve fornire indicazioni sulle prove relative ai criteri d'idoneità. Queste norme impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità servono ad accertare se i concorrenti sono

in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. Essi si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a dipendenza di sue specifiche esigenze (cfr. STA 52.2022.116 del 10 ottobre 2022 consid. 4.1-4.2 e riferimenti).

E. 2.2

Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione per l'aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti, quanto il committente, che deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (cfr. art. 1 cpv. 3 lett. b e c CIAP, art. 11 lett. a CIAP). Al momento della loro apertura le offerte devono quindi risultare complete, corrette, nonché compilate nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara (cfr. art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP). Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse, nell'interesse della parità di trattamento tra concorrenti e della comparabilità delle offerte (cfr. al riguardo: STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018). In particolare, soggiunge l'art. 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, sono escluse le offerte giunte in busta aperta, prive del contrassegno o della dicitura esterna prescritta, non indirizzate al recapito indicato, giunte dopo il termine di scadenza, mancanti dei prezzi unitari o dei prezzi a corpo, sprovviste delle firme o dei documenti necessari o richiesti, incomplete oppure che contengono proposte di sconto non prescritte dalla documentazione di gara. La conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; 2P.339/2001 del 12 aprile 2002 consid. 5 c/cc in: RDAT II-2002 n. 47 pag. 158 segg.; STA 52.2020.608 del 17 marzo 2021 consid. 2; Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).

E. 3.1

Come esposto in narrativa, in applicazione dell'art. 39a cpv. 4 lett. b) RLCPubb/CIAP, il 14 novembre 2023 la committenza ha impartito alla ricorrente un termine scadente il 22 novembre 2023 per la trasmissione della dichiarazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'IVA e dell'autocertificazione del rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna. La richiesta, inviata tramite messaggio di posta elettronica indirizzato alle persone di contatto (R _____, T _____, L _____) indicate nell'offerta, è stata evasa il giorno seguente da R _____, responsabile vendite Ticino e Moesano (cfr. e-mail di risposta del 15 novembre 2023 alla Sezione della logistica, Servizio appalti, agli atti). Con lettera del 20 novembre 2023 la stazione appaltante si è nuovamente rivolta all'insorgente, ingiungendole di presentare la dichiarazione di un committente attestante l'idoneità richiesta alla pos. 223.200 del capitolato e di chiarire come intendeva procedere con il trasporto del

materiale, entro il 27 novembre 2023, pena l'esclusione dalla gara. La ricorrente non ha inoltrato nel termine perentorio assegnatole le informazioni e la documentazione richiesta dall'ente banditore benché, per sua stessa ammissione (e come confermato dall'estratto track and trace agli atti), la missiva, inviata per posta A-plus alla propria sede di _____ il 20 novembre 2023, le fosse stata recapitata (già) il 21 novembre 2023. A ragione il committente ha dunque risolto di escludere l'offerta dell'insorgente poiché priva dei documenti richiesti (art. 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP). In vano l'insorgente sostiene che la disattenzione del termine assegnato sarebbe da ricondurre a un disguido amministrativo in seno alla società, riconducibile anche alle modalità di comunicazione dell'ente banditore (in parte per e-mail ai rappresentanti designati in offerta, in parte all'indirizzo della sua sede a _____), che nelle concrete circostanze - segnatamente a causa della mancata indicazione di una persona di riferimento nella corrispondenza - avrebbero causato purtroppo un ritardo nella nostra posta interna per modo che la missiva sarebbe stata smistata in un altro dipartimento e recapitata al nostro ufficio solo ieri (cfr. e-mail del 30 novembre 2023 di R_____ alla Sezione della logistica, agli atti). Ora, le prescrizioni concorsuali non specificavano alcunché in merito alle modalità di comunicazione dell'ente banditore con gli offerenti. Nulla gli imponeva pertanto di interloquire unicamente con le persone di riferimento indicate dalla ricorrente nelle prime pagine della sua offerta, potendo l'ente appaltante legittimamente inviare la propria corrispondenza anche all'indirizzo di contatto generale fornito a pag. 4 del fascicolo Dichiarazioni dell'offerente. La ricorrente non può essere seguita (neppure) laddove afferma di aver (comunque) provveduto a trasmettere le informazioni richieste alla stazione appaltante non appena le persone competenti dell'RI 1 sono venute a conoscenza della lettera (cfr. e-mail del 30 novembre 2023 e documenti annessi) e che, ad ogni buon conto, i dati sollecitati non erano richiesti come informazioni che non sono stati menzionati nel presente modulo nei documenti di gara e che pertanto non possono essere considerati rilevanti ai fini dell'offerta, motivo per cui a maggior ragione la disattenzione del termine non dovrebbe avere alcuna conseguenza. Come detto, nella missiva del 20 novembre 2023 (peraltro inviata per posta A-plus anche all'indirizzo della sede della deliberataria ed avente per oggetto la medesima richiesta di precisazione; cfr. doc. 4 allegati 7 e 8 prodotti dal committente), l'ente banditore aveva indicato chiaramente che le informazioni e la documentazione richiesta avrebbero dovuto pervenire presso gli uffici della Sezione della logistica, Servizio appalti, entro e non oltre lunedì 27 novembre 2023 alle ore 12:00, pena l'esclusione dalla gara. A fronte di queste mancanze, affatto secondarie, di cui la ricorrente non può che assumersi le conseguenze (a lei note; cfr. richiesta documentazione del 20 novembre 2023 e e-mail del 30 novembre 2023, agli atti) avendo omesso di produrre la documentazione richiestale entro il termine impartitole, l'applicazione rigorosa della sanzione dell'esclusione, esplicitamente comminata dalla legge (art. 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP) e ribadita nella richiesta di documentazione in oggetto, non configura dunque un formalismo eccessivo e deve essere tutelata (cfr. RtiD I-2009 n. 24); al contrario, un'opposta conclusione, oltre che lesiva del principio di legalità, sarebbe contraria ai principi di trasparenza e di parità di trattamento (art. 1 cpv. 3 lett. b e c CIAP), che governano l'ordinamento delle commesse pubbliche.

E. 3.2

Resistendo la decisione di esclusione alle censure della ricorrente, quest'ultima non può aggravarsi contro la decisione di aggiudicazione, in mancanza della necessaria legittimazione ricorsuale (cfr. supra, consid. 1.2).

E. 4

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto nella misura in cui è ricevibile, confermando l'esclusione dalla gara dell'insorgente e la delibera operata a favore della ditta CO 1.

E. 5

L'emanazione della presente decisione rende superflua l'evasione della domanda cautelare volta a concedere effetto sospensivo al gravame.

E. 6

La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo La presidente
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.